

Gli additivi per mangimi definiti nella parte B dell'allegato ed appartenenti al gruppo delle «sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito» sono ritirati dal mercato per quanto riguarda alcune specie animali o categorie di specie animali come specificato in detta parte dell'allegato.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1. Le scorte esistenti di additivi per mangimi di cui alla parte A dell'allegato possono continuare ad essere commercializzate e utilizzate come additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle «sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito» fino al 10 aprile 2014.

2. Le premiscele prodotte con l'impiego degli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare ad essere commercializzate e utilizzate fino al 10 ottobre 2014.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con l'impiego di additivi di cui al paragrafo 1 o di premiscele di cui al paragrafo 2 ed etichettati conformemente al regolamento (CE) n 767/2009 fino al 10 aprile 2015 continuano ad essere commercializzati e utilizzati fino all'esaurimento delle scorte.

4. Per quanto riguarda gli additivi per mangimi di cui alla parte B dell'allegato, i paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle specie animali o alle categorie di specie animali menzionate in tale parte dell'allegato.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

